



**CITTA' DI GIAVENO**  
*Città Metropolitana di Torino*

## **ORDINANZA**

**N. 173 DEL 22/10/2020**

### **OGGETTO:**

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E AZIONI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL MERCATO E MERCATINO DELLE PULCI E DELLE ERBE.**

### Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il D.P.C.M. del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità*”

*operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

- *il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”;
- *il D.P.G.R. n. 109 del 16/10/2020: «Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- *il D.P.C.M. del 18/10/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Dato atto che nel periodo di emergenza sanitaria sono state adottate specifiche ordinanze sindacali per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica, restando ad oggi vigenti i seguenti provvedimenti:

- *Ordinanza n. 75 del 12/06/2020 “Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19: revoca e sostituzione delle ordinanze n. 41 del 3/4/2020 e n. 58 del 22/5/2020 relative ai mercati che si svolgono sul territorio comunale.”, in vigore dal 14/6/2020 fino a revoca e fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, con la quale è stata disposta, tra l'altro, la ripresa del Mercato e Mercatino delle pulci e delle erbe a partire dall'edizione del mese di giugno 2020;*

Dato atto che il DPCM 13/10/2020 al punto 22 stabilisce che “le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, nel rigoroso rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera dd, e dell'allegato 11 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e delle schede tecniche “Commercio al dettaglio” e “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenute nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 allo stesso provvedimento;

Dato atto che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche é soggetta al rispetto delle linee guida nazionali e regionali allegate al DPCM 13/10/2020 e dal DPGR 109/2020 e visto in particolare quanto contenuto nella scheda tecnica “COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)” che, tra l'altro, attribuisce alla competenza del comune;

- *l'individuazione delle misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia, tenendo in considerazione la localizzazione dei posteggi nei mercati, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali e la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.*
- *La valutazione di ulteriori misure, ove ne ricorra l'opportunità, tra cui la sospensione della vendita di beni usati.*

Dato atto che nel centro storico cittadino si svolge ogni quarta domenica del mese (nel periodo gennaio-novembre) il “Mercato delle pulci e delle erbe”, mercato specializzato per la vendita di generi usati e annesso mercatino che attrae normalmente un grande afflusso di pubblico;

Richiamato l'art. 2 del regolamento del Mercato delle pulci e delle erbe che stabilisce: *“Il mercato potrà essere temporaneamente soppresso o spostato in altra sede o in altra data su decisione insindacabile dell'Amministrazione Comunale per gravi motivi di carattere igienico-sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, nonché in caso di concomitanza con altre manifestazioni ritenute maggiormente rilevanti o incompatibili.”*;

Tenuto conto della disposizione dei posteggi nel centro storico con viabilità ristretta in cui sono presenti numerose attività di commercio al dettaglio in sede fissa che, in aggiunta al mercato, aumenterebbe il rischio di assembramenti oltre a rendere difficile garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta;

Visto l'andamento della curva epidemiologica a livello regionale e locale;

Ritenuto opportuno sospendere lo svolgimento del Mercato delle Pulci e delle Erbe a partire dall'edizione di ottobre 2020 e fino a revoca al termine dell'emergenza sanitaria in corso;

Ravvisati gli elementi di contingibilità ed urgenza, in applicazione dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, al fine di tutelare la salute pubblica in caso di emergenze sanitarie o di igiene;

## **ORDINA**

**a partire da domenica 25 ottobre 2020,**  
**fino revoca fatte salve ulteriori diverse disposizioni nazionali e regionali**

- 1) LA SOSPENSIONE DEL MERCATO DELLE PULCI E DELLE ERBE CON ANNESSO MERCATINO DI HOBBISTI a partire dall'edizione del 25 ottobre 2020;**

## **AVVERTE**

**La presente ordinanza ha validità dalla data odierna, fino a revoca ovvero fino a conclusione dell'emergenza sanitaria in corso secondo le disposizioni normative nazionali e regionali.**

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica;

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato, ai sensi dell'art. 650 del C.P.

## **DEMANDA**

Alla Polizia Locale in raccordo con l'Ufficio Attività Produttive l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza;

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

**IL SINDACO**  
**GIACONE CARLO**  
firmato digitalmente